



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56”
C.M. RMIC8FA00B - C.F. 97713530588
Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma
Tel./Fax 06/20764796
RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE. IT

- Alle famiglie delle alunne e degli alunni dell'Istituto
- Al personale interessato in ingresso presso l'Istituto a qualsiasi titolo
 - Al Personale Docente
 - Al Personale ATA
 - Al Personale OEPA
 - Al DSGA
- p.c. MUNICIPIO VI
- Alla Direzione Socio-educativa
 - All'Ufficio Tecnico
- Agli Uffici Mensa e Trasporto
 - Alla Ditta Mensa Sodexo
- Alla Cooperativa Obiettivo Uomo
- Alla Coop. Segni di Integrazione
 - All'Albo d'Istituto
 - Al Sito Web

Oggetto: Estensione dell'obbligo di certificazione verde covid-19 per l'accesso alle strutture scolastiche - Applicazione D.L. n. 122 del 10 settembre 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale.” (GU n. 217 del 10-9-2021)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

TENUTO CONTO del Documento tecnico scientifico del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) - Verbale n.34 del 12 luglio 2021 e successivi aggiornamenti;

PRESO ATTO dell'Adozione con Decreto n. 257 del 06/08/2021 del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022” - Piano Scuola 2021-2022;

PRESO ATTO del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 87 del 17 giugno 2021:

PRESO ATTO del Decreto-Legge n.111 pubblicato sulla G.U. il 06/08/2021 recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di

trasporti”. PRESO ATTO delle note Prot. n.35309 del 04/08/2021 e Prot.n.36254 dell’11/08/2021 del Ministero della Salute;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Istruzione A00DPIT Registro ufficiale U.001237 del 13 agosto 2021 avente per oggetto: Decreto-legge n.111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti - Parere tecnico”;

TENUTO CONTO del “Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19-anno scolastico 2021-2022” siglato dal Ministro Bianchi e OO.SS. firmatarie- m pi. AOOGAMBI. ATTI del Ministro.R.0000021. del 14/08/2021;

TENUTO CONTO Protocollo Certificato Verde pubblicato sul Sito dell’Istituto;

PRESO ATTO del Decreto-Legge n. 122 pubblicato sulla G.U. il 10/09/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario-assistenziale”;

RENDE NOTO

- A seguito della modifica del DL52/2021 con introduzione dell'art. 9 ter-1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo), come da art. 1, c. 2 del Decreto Legge n. 122 del 10/09/2021: “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative** di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, **deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19** di cui all’articolo 9, comma 2.

La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici Superiori (ITS)”.

- Come da art.1, c.3 del Decreto-Legge n.122 del 10/09/2021: “la misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute” citata nel preambolo normativo e già resa nota tramite pubblicazione sul sito dell’Istituto.

- Ai sensi dell’art.1, c.4 del Decreto-Legge n.122 del 10/09/2021: “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.”

- Ai sensi dell’art.1, c.5 del Decreto-Legge n.122 del 10/09/2021: “La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”

DISPONE

1. Con decorrenza immediata l'obbligo di possesso e di esibizione delle Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità è esteso a chiunque acceda ai locali dell'Istituto scolastico.
2. L'obbligo, già in vigore dal 1° Settembre u.s. per il personale scolastico, è quindi esteso anche ai familiari degli alunni e ai lavoratori esterni i quali, al loro ingresso negli edifici scolastici, saranno tenuti ad esibire su richiesta la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità al personale delegato dal Dirigente Scolastico alla verifica tramite l'app ufficiale VerificaC19.
3. Tali disposizioni non si applicano agli alunni.
4. Sono esonerati, al momento, dal possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.
5. Nel caso in cui l'accesso di soggetti esterni alle strutture della scuola sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
6. Le norme prevedono sanzioni per chi tenta di accedere alle strutture scolastiche senza Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
7. Per rendere più veloce la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) pronta per essere esibita e verificata, tenendo conto del tempo necessario per la verifica.
8. L'accesso dei genitori ai locali scolastici dovrà continuare ad essere limitato alle situazioni di effettiva necessità e urgenza.

Per quanto non esplicitamente riportato, si rinvia ad un'attenta lettura e presa visione del documento normativo allegato che costituisce parte integrante della presente circolare, parimenti le norme di cui al preambolo:

D.L.n.122/2021 pubblicato sulla G.U. il 10/09/2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e sociosanitario-assistenziale".

La presente notifica integra le disposizioni già emanate da questa Dirigenza ai sensi della normativa vigente.

Si confida nella collaborazione di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Uncinotti

firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993